

NUOVO STATUTO DELL'ISREC della provincia di Savona

Il 17 marzo 2007 alle ore 9,00 presso la Sala Evangelica di P.za Diaz, in Savona si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età

Contemporanea della provincia di Savona presieduta dall'On.le Umberto Scardaoni, Presidente dell'ISREC e alla presenza del Notaio Enrico Zanobini. L'Assemblea dei Soci ha approvato il presente Statuto ed ha eletto il nuovo Comitato Direttivo che, a norma dell'art.8 dello Statuto, è composto dai seguenti membri:

- Assessore **Lucia Bacchi**, in rappresentanza del Comune di Savona;
- Assessore **Carla Siri** in rappresentanza della Provincia di Savona;
- Avv. **Sergio Acquilino** in rappresentanza dell'ANPI;
- On. **Umberto Scardaoni** in rappresentanza dell'ANPI;
- On. **Giovanni Urbani** in rappresentanza dell'ANPI;
- Rag. **Gian Franco Cagnasso** in rappresentanza della FIVL;
- Dott. **Federico Rosa** in rappresentanza della FWL;
- Dott. **Letto Speranza** in rappresentanza della FWL;
- Signora **Maria Bolla Cesarini** in rappresentanza dell'ANED;
- Signora **Ileana Scarrone** in rappresentanza della C.G.I.L.;
- Signor **Mariangelo Vio** consigliere del Comune di Albenga in rappresentanza dei Comuni associati;
- Signor **Franco Delfino** consigliere del Comune di Carcare in rappresentanza dei Comuni associati;
- Signor **Atos Carle** in rappresentanza dei soci persone fisiche;
- Prof. ssa **Franca Ferrando** in rappresentanza dei soci persone fisiche;
- Signor **Nicola Olivieri** in rappresentanza dei soci persone fisiche;
- Signor **Giancarlo Pizzorno** in rappresentanza delle persone fisiche;

Il Comitato Direttivo che si è insediato il 29 marzo 2007 alle ore 15,00 presso la sede dell'ISREC della provincia di Savona sita in via Maciocio 21/R, Savona, ha riletto all'unanimità, Presidente dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea della provincia di Savona, l'On. Umberto Scardaoni, e ha confermato il rag. Gian Franco Cagnasso, Vice Presidente.

Allegato "B" al Nr. 27866/7636 di Repertorio

ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL'ETÀ
CONTEMPORANEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

L'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea della provincia di Savona (ONLUS) è una istituzione a base associativa e rappresentativa che ha lo scopo di conservare le memorie della Resistenza al nazifascismo e di approfondire lo studio della storia contemporanea. L'Istituto svolge attività di solidarietà sociale, non ha fine di lucro ed aderisce all'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia riconosciuto giuridicamente con Legge 16 gennaio 1967, n. 3. In tutte le comunicazioni rivolte al pubblico e nei segni distintivi la denominazione dell'Istituto dovrà ricomprendere la dicitura "ONLUS". L'Istituto ha sede a Savona.

Articolo 2 - Scopi

L'Istituto si propone di raccogliere e conservare la più completa ed organica documentazione del Movimento di Liberazione nella provincia di Savona e nel territorio denominato "II Zona Operativa della Liguria", nonché nel basso Piemonte - Zona Langhe - ove operarono formazioni parti-giane con significativa presenza di savonesi. L'Istituto si propone altresì di promuovere la conoscenza, la ricerca e lo studio della Resistenza e della storia contemporanea.

L'Istituto persegue tali scopi attraverso:

- a) la raccolta e la catalogazione della documentazione e delle pubblicazioni che riguardano la Resistenza e la storia contemporanea al fine di formare un archivio consultarle;
- b) la raccolta delle testimonianze, la promozione di ricerche, l'accertamento di dati e fatti storici sull'attività militare, politica, economica e sociale del periodo intercorrente tra la nascita del fascismo ed il dopoguerra;
- e) la pubblicazione di opere storielle riguardanti i settori di intervento dell'Istituto;
- d) l'organizzazione di manifestazioni culturali e commemorative,
- e) il recupero, la conservazione e la catalogazione di reperti e cimeli del periodo resistenziale, il censimento e il riordino dei monumenti, dei cippi e delle lapidi dedicate alla Resistenza della zona sopraddetta al fine di affidare questo fondamentale patrimonio morale e civile agli enti locali competenti, per la necessaria manutenzione e conservazione nel tempo;
- f) il patrocinio di iniziative culturali di altri enti e privati,

quando ne sia accertata la rispondenza agli scopi dell'Istituto;

g) il mantenimento di costanti rapporti con la scuola e con gli ambienti culturali e socio-economici al fine di stimolare gli operatori, gli studenti e i giovani in generale, alla conoscenza ed allo studio dei motivi, delle idee e degli avvenimenti relativi al Movimento di Liberazione Nazionale e della storia contemporanea, utilizzando le metodologie più aggiornate. L'Istituto si propone di realizzare la propria attività in modo coordinato con l'Istituto Storico della Resistenza in Liguria con sede in Genova e con gli Istituti provinciali di Imperia e La Spezia appartenenti alla rete degli Enti già riconosciuti dall'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia.

L'Istituto non può svolgere attività diverse da quelle indicate nell'alt. 10, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 3 • Soci fondatori e membri di diritto

Sono soci fondatori dell'Istituto TANFI e la FIVL di Savona.

Sono membri di diritto dell'Istituto il Comune e la Provincia di Savona.

I soci fondatori ed i membri di diritto non pagano la quota associativa e nominano i loro rappresentanti nel comitato direttivo secondo quanto previsto dal presente statuto.

Art. 4 • Soci ordinali, soci sostenitori e soci onorali

Possono associarsi all'Istituto tutte le persone fisiche che risultino di sicura fede democratica, non contraddetta dai loro comportamenti, e dichiarino espressamente di riconoscerne nel patrimonio di valori antifascisti della Costituzione Repubblicana nata dalla Lotta di Liberazione. Possono altresì associarsi all'Istituto i comuni e gli altri enti pubblici, le istituzioni e le associazioni democratiche che hanno sede in provincia di Savona e che ne condividano le finalità.

Gli enti, le istituzioni e le associazioni sono tenute ad indicare un proprio rappresentante.

Il comitato direttivo stabilisce l'importo delle quote associative annuali da corrispondersi da parte dei soci individuali e collettivi, sia ordinati che sostenitori. I soci sostenitori sono coloro che si impegnano a versare una quota associativa maggiorata, nella misura stabilita dal comitato direttivo.

L'assemblea, su proposta del comitato direttivo, potrà nominare soci onorati le persone, gli enti, le istituzioni o le associazioni che si siano resi particolarmente benemeriti nei confronti dell'Istituto o che abbiano compiuto particolari attività nei settori di intervento dell'Istituto. I soci onorari non sono tenuti a versare la quota associativa-

va e, per il resto, hanno gli stessi diritti ed i medesimi obblighi dei soci ordinari.

Art. 5 • Diritti e obblighi dei soci

Chi intende associarsi all'Istituto deve presentare domanda scritta; per le persone fisiche la domanda deve essere convalidata da due componenti del comitato direttivo. L'ammissione a socio, su domanda degli interessati, avviene con delibera del comitato direttivo. I soci hanno l'obbligo di versare la quota associativa e devono osservare lo statuto e le deliberazioni degli organi dell'Istituto.

I soci possono, secondo le modalità stabilite dal comitato direttivo, frequentare la sede dell'Istituto e la biblioteca, consultare l'archivio, partecipare alle varie manifestazioni sociali ed usufruire delle pubblicazioni curate dall'Istituto.

Il socio decade di diritto nel caso in cui non versi annualmente la quota associativa prima dell'inizio dell'assemblea per l'approvazione del conto consuntivo. Il socio che sia incorso in violazioni dello statuto o che abbia tenuto comportamenti contrari alle finalità dell'Istituto può essere soggetto a censura o, nei casi più gravi, escluso dall'associazione con decisione del collegio dei probiviri. La decisione in merito all'esclusione non può essere assunta senza la preventiva contestazione dell'inadempienza e la concessione di un termine per presentare eventuali difese in merito.

Articolo 6 - Organi

Sono organi dell'Istituto l'assemblea dei soci, il comitato direttivo, il presidente, il collegio dei probiviri ed il collegio dei revisori dei conti.

Tutte le cariche negli organi sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 7 • Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso. Essa approva le modifiche allo statuto, gli eventuali regolamenti, il conto consuntivo, il bilancio preventivo e le linee generali dei programmi di attività dell'Istituto; essa delibera inoltre in ordine all'eventuale trasformazione o scioglimento dell'Istituto.

L'assemblea elegge ogni 3 anni i componenti elettivi del comitato direttivo, i revisori dei conti ed i probiviri. L'assemblea deve essere convocata almeno due volte all'anno, la prima entro il 31 ottobre per deliberare in ordine al bilancio preventivo ed alle linee generali del programma di attività per l'anno successivo e la seconda, entro il 31 marzo, per deliberare in ordine al conto consuntivo dell'anno precedente.

L'assemblea deve inoltre essere convocata quando lo richieda almeno un terzo dei soci dell'Istituto, con indica-

zione specifica dell'ordine del giorno su cui deliberare; in tal caso la riunione deve svolgersi entro 30 giorni dalla richiesta. La convocazione dell'assemblea viene effettuata dal presidente dell'Istituto tramite avviso scritto contenente l'ordine del giorno, che deve essere spedito per posta ordinaria, telefax o posta elettronica almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'assemblea delibera, in unica convocazione, con la maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 8 • Comitato direttivo

Il comitato direttivo è rinnovato ogni tre anni ed è composto da 16 membri di cui 9 di diritto e 7 eletti dall'assemblea dei soci. I membri di diritto sono nominati:

- 3 da parte dell'ANPI della provincia di Savona;
- 3 da parte della FIVL della provincia di Savona;
- 1 dal Comune di Savona;
- 1 dalla Provincia di Savona;
- 1 dall'ANED di Savona.

I membri elettivi sono eletti dall'assemblea dei soci che li sceglie:

- 4 tra i soci persone fisiche;
- 2 tra i comuni associati;
- 1 tra i soci istituzioni, associazioni private, enti pubblici diversi dai comuni.

Il comitato direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti; per la validità delle riunioni, da tenersi in unica convocazione, è necessaria la presenza di almeno 8 componenti.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente. Il comitato direttivo:

- a) approva l'ammissione a socio;
- b) redige il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre alla approvazione dell'assemblea;
- e) predisporre il programma delle attività sulla base delle linee generali approvate dall'assemblea;
- d) attua le decisioni dell'assemblea;
- e) elegge il presidente ed il vice presidente;
- f) nomina il direttore scientifico ed il segretario;
- g) nomina il comitato scientifico ed eventuali altre commissioni o consulte che intende istituire; h) adotta ogni altra decisione in ordine al funzionamento dell'Istituto che non sia espressamente demandata dal presente statuto ad altro organo. Il comitato direttivo è convocato dal presidente mediante avviso scritto, trasmesso anche a mezzo di telefax o posta elettronica almeno 5 giorni prima della riunione.

Articolo 9 • Presidente e vice presidente

Il Presidente ed il vice presidente sono eletti dal comitato direttivo tra i propri membri nella prima riunione da tener-

si subito dopo il rinnovo dei suoi componenti. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
 - b) convoca e presiede il comitato direttivo quando ne ravvisa la necessità o la opportunità o, in ogni caso, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri;
 - e) sovrintende alla gestione dell'Istituto;
 - d) firma gli atti ufficiali e gli atti contabili;
 - e) convoca e presiede l'assemblea dei soci. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di suo impedimento o assenza ed in tutti gli altri casi in cui sia incaricato di ciò dal presidente medesimo o dal comitato direttivo.
- Il presidente ed il vice presidente rimangono in carica fino alla elezione dei successori.

Articolo 10 • Direttore scientifico e segretario

Il comitato direttivo nomina un direttore scientifico ed un segretario.

Il direttore scientifico è scelto fra i cultori di storia con il compito di coordinare e realizzare l'attività scientifica sulla scorta delle indicazioni fornite dal comitato direttivo o dall'assemblea dei soci.

Il direttore scientifico, tra gli altri compiti predispone un programma di lavoro in coordinamento con le direttive specifiche impartite dall'Istituto Nazionale. Il direttore scientifico è assistito da un comitato scientifico nominato dal comitato direttivo. Il segretario ha il compito di verbalizzare le decisioni degli organi dell'Istituto, conserva i registri delle deliberazioni e quello dell'inventario e svolge ogni altro incarico affidategli dal comitato direttivo.

Articolo 11 - Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea dei soci contestualmente al rinnovo del comitato direttivo e scelti anche tra coloro che non sono associati dell'Istituto. Il collegio dei revisori dei conti elegge, tra i suoi membri, un presidente che rimane in carica fino alla nomina del successore.

Il collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

Il collegio ha il compito di esaminare e di esprimere il proprio parere sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo.

I membri del collegio possono inoltre, in qualsiasi momento, procedere a verifiche contabili e di cassa.

Art. 12 • Collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è composto da cinque membri eletti dall'assemblea dei soci contestualmente al rinnovo del comitato direttivo e scelti esclusivamente tra gli associa-

ti all'Istituto.

Il collegio dei probiviri elegge, tra i suoi membri, un presidente che rimane in carica fino alla nomina del successore.

Il collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

Il collegio ha il compito di irrogare le sanzioni disciplinari ai soci e di decidere in ordine alla loro eventuale esclusione dall'Istituto.

Articolo 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dal denaro e dai beni mobili e immobili contenuti nell'inventario da tenersi sempre aggiornato.

Per il funzionamento ordinario e lo svolgimento delle proprie attività l'Istituto si finanzia con le quote versate annualmente dai soci e con i contributi ricevuti a tale scopo da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private. Le somme di denaro esistenti nella cassa dell'Istituto, ad eccezione di quelle usualmente necessarie per il funzionamento quotidiano, devono essere impiegate in modo redditizio tramite investimenti privi di rischio. Tutti i beni dell'Istituto, nonché gli eventuali utili ed avanzi di gestione, sono destinati allo svolgimento della sua attività istituzionale.

L'Istituto non può, neppure in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, distribuire utili e avanzi di gestione nonché fondi o riserve di capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 14 • Scioglimento dell'Istituto

Lo scioglimento dell'Istituto deve essere deliberato, in prima istanza, dall'assemblea con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In caso di mancato raggiungimento del suddetto numero legale l'assemblea può deliberare lo scioglimento dell'Istituto in una nuova e diversa riunione da convocarsi entro 30 giorni dalla prima: in tal caso non è necessario alcun numero minimo di presenti.

Con la delibera di scioglimento dell'Istituto l'assemblea su proposta del comitato direttivo, fatti salvi eventuali vincoli di legge, stabilisce la devoluzione del patrimonio sociale ad altri Istituti storici o ad altre associazioni che abbiano le caratteristiche delle ONLUS, ovvero, previa l'acquisizione dei pareri di legge, ad altri fini di pubblica utilità.

Firmati:

Scardaoni Umberto

Enrico Zanobini, Notaio (L.S.)